

Pubblicato il 19/07/2024

N. 06486/2024REG.PROV.COLL.
N. 07171/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7171 del 2022, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Busani, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta) -OMISSIS-, resa tra le parti, per l'annullamento e/o
revoca del decreto di respingimento dell'istanza intesa ad ottenere la
Cittadinanza Italiana – Pratica -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dell'odierno appellante avverso il decreto del Ministero dell'Interno, del 18 settembre 2020, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ritenendo il provvedimento “*adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure*”, in riferimento agli elementi di fatto richiamati dal provvedimento reiettivo.

Il decreto ministeriale è fondato sulla ritenuta inaffidabilità del cittadino straniero, desunta:

a) dal decreto penale di condanna a suo carico, reso il 28 gennaio 2011 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ed esecutivo dal 6 aprile 2011, per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992;

b) dall'omessa indicazione di tale circostanza nell'autocertificazione allegata all'istanza;

c) dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.p. gravante sulla -OMISSIS-, emessa il 13 maggio 2003 dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Reggio Emilia ed irrevocabile il 10 ottobre 2003, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Con l'odierno ricorso, l'appellante impugna la sentenza del Tar, riproponendo le censure esposte con il ricorso introduttivo.

In sintesi, il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del